



## REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14

Sede Legale: 30015 Sottomarina, via M. Marina 500-  
C.F. e P.I. 02798310278 [www.asl14chioggia.veneto.it](http://www.asl14chioggia.veneto.it)

Prot. N. 504/CI

Deliberazione N. 1

del 13.04.2016

### DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Commissario di questa Azienda S.S.L. n. 14, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R.V. n. 193 del 30.12.2015, nonché Commissario Liquidatore della ex ULSS n. 32, in ottemperanza dell'art. 2, comma 14, della L. 28.12.1995, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 3 fogli oltre a n. 0 fogli allegati uniti al presente frontespizio.

#### OGGETTO

**ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DI B.G./GESTIONE LIQUIDATORIA ULSS N. 32  
– CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE ALL'AVV.TO MARIO TESTA CON  
STUDIO IN PADOVA**

Letta, approvata e sottoscritta,

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(dott. Giuseppe DAL BEN)

---

#### ATTESTAZIONE

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Chioggia, 11.04.2016

IL DIRIGENTE F.F. UOS

AA.GG.PP.SS.

f.to D.ssa Laura Chiereghin

#### CONTROLLO CONTABILE

Visto per l'annotazione nel budget di spesa.

IL DIRIGENTE

U.O. Contabilità e Bilancio

f.to Dott. Renato Bernardi

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento verrà affissa all'albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

13.04.2016

per 15 giorni consecutivi.

IL REFERENTE UOS AA.GG.PP.SS

Sig.ra Anna Chiozzi

## IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che la presente deliberazione viene adottata dal Commissario dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia nell'esercizio delle proprie funzioni di Commissario Liquidatore della soppressa ULSS n. 32 di Chioggia, conferite con D.P.G.R.V. n. 172 del 03.12.2013, in ottemperanza dell'art. 2, comma 14, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;

Preso atto della nota della Regione Veneto del 16.02.1996 con la quale venne trasmessa la DGRV n. 410 del 06.02.1996 ad oggetto: "*Adempimenti art. 2 legge 549/1995. Attribuzione funzioni di Commissario Liquidatore ed accertamento situazione debitoria gestioni sanitarie pregresse al 31.12.1994*";

Preso altresì atto della DGRV n. 3663 del 05.08.1996 e della successiva circolare del 11.03.1997 n. 538/20511, con le quali la Giunta Regionale del Veneto ha dato atto che si possono registrare ulteriori accertamenti di passività per debiti di interessi passivi per esposizioni bancarie, per interessi moratori, per rivalutazione monetaria, per spese legali, per sopravvenienze passive, per intervenute sentenze giurisdizionali, ecc., che devono essere oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori ovvero, oggi, Collegio Sindacale;

Osservato che in data 26.01.2016, prot. n. 1574, è pervenuto alla "Gestione liquidatoria della ULSS n. 14 in persona del Commissario pro tempore" un atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia da parte dell'Avv. Luca Pavanetto per conto del Sig. B.G., al fine di accertare l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione erogata nel giugno 1980, presso l'Ospedale di Chioggia, e l'insorgere dell'epatite cronica HCV diagnosticata il 15/9/1997, analogamente a quanto era pervenuto in data 16 settembre 2014 quando venne invocata la mediazione obbligatoria sul medesimo *petitum*;

Atteso che, tramite broker aziendale, in data 22/9/2014 si era già provveduto a denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa che copriva l'Azienda Sanitaria dal 1976 al 1986 "Le Assicurazioni d'Italia" Agenzia di Venezia, polizza n. 95/60/138077, precisando che in assenza di risposta in tempo utile si sarebbe provveduto a delegare lo Studio Testa di Padova al fine di essere rappresentati nella mediazione *de quo*;

Rilevato che in data 7 ottobre 2014, vista l'assoluta assenza di risposta di presa in carico del sinistro da parte delle "Assicurazioni d'Italia" si era ritenuto opportuno delegare lo Studio Testa di Padova a rappresentare e difendere l'Azienda e quindi a partecipare alla mediazione proposta dal Sig. B.G., per evitare di essere dichiarati contumaci e ribadire l'assoluta estraneità di questa Azienda in ordine ai fatti contestati, se non altro per il fatto che alla data del 1980 non risultava ancora conosciuto l'antigene dell'epatite C, di natura diversa e distinta dalla B. Sollevando inoltre in tale occasione la mancanza di legittimazione passiva in capo all'Amministrazione sanitaria;

Ritenuto opportuno altresì riferire che su tali sinistri, anche in considerazione di analoghe risposte ricevute dai liquidatori della compagnia di assicurazione attualmente in essere, viene negata ogni copertura assicurativa in quanto il fatto denunciato è antecedente alla data di retroattività della polizza stessa;

Dato atto che, analogamente alla richiesta di intervento assicurativo svolta in occasione della mediazione obbligatoria, anche oggi – a seguito di comunicazione al broker aziendale dell'atto di citazione – non è pervenuta alcuna risposta, sicché ora si rende necessario comunque autorizzare la resistenza in giudizio conferendo l'incarico di difesa ad un legale, che

si ritiene di poter individuare nell'avv. Mario Testa che già ebbe in carico la pratica per la mediazione obbligatoria, deliberando però nel contempo la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice di cui si era chiesto l'intervento, poi mancato, per essere manlevati dalla medesima;

Sentito lo Studio Testa che, per la presa in carico della controversia in questione, ha ipotizzato una spesa di € 15.000,00, oneri inclusi;

### **DELIBERA**

Per le causali di cui in premessa:

- 1) di autorizzare la resistenza al giudizio promosso dal sig. B.G. avanti il Tribunale di Venezia con atto di citazione notificato il 26.01.2016 prot. n. 1574 conferendo, all'uopo, la più ampia procura speciale all'Avv.to Mario Testa di Padova, che comprenda altresì il potere di chiamare in causa la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto da subito manlevare l'Azienda;
- 2) di assumere l'impegno di € 15.000,00 a carico del cap. 167/133 delle uscite del bilancio della gestione stralcio ex ULSS n. 32 di Chioggia;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale per la prevista verifica, subordinando a tale positiva verifica l'esecuzione del presente provvedimento.